



COMUNE DI DUE CARRARE
PROVINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38

Sessione Ordinaria di 1^a convocazione Seduta Pubblica

Verbale letto, approvato e Sottoscritto

IL PRESIDENTE
Fto Vason Sergio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto D'Alessandro Emanuella

Oggetto: **Imposta Municipale propria (IMU) . Integrazione delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/09/2013 -- Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013.**

N. 897 reg. Pubbl.
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia della presente delibera viene affissa all'albo comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi con decorrenza dal giorno

05 DIC 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto D'Alessandro Emanuella

L'anno duemilatredici, addi ventisei del mese di novembre alle ore 19.00 nella Sala delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti debitamente notificati nei modi e termini del vigente "Regolamento per il funzionamento del consiglio comunale", si è riunito il Consiglio Comunale

All'appello nominale del presente ordine del giorno risultano:

Ruolo	Cognome e Nome	Pres	Ass. G	Ass. I
Sindaco	Vason Sergio	X		
Consigliere	Bedorin Danilo	X		
Consigliere	Garbo Claudio	X		
Consigliere	Crivellaro Giampiero	X		
Consigliere	Amati Roberta	X		
Consigliere	Romanato Mario	X		
Consigliere	Stella Alberto	X		
Consigliere	Lana Diego	X		
Consigliere	Paggiaro Gabriele		X	
Consigliere	Zennato Augusto	X		
Consigliere	Varotto Massimiliano	X		
Consigliere	Boin Giovanni	X		
Consigliere	Rosina Andrea	X		
Consigliere	Salvò Moreno	X		
Consigliere	Moro Davide	X		
Consigliere	Negrisol Pierangela	X		
Consigliere	Rinuncini Massimo	X		

Partecipa alla seduta:

Assessore Burattin Graziano X

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione pubblicata a norma di legge all'Albo Pretorio **E' DIVENUTA ESECUTIVA**
 Ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Il
E' DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
 Ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto D'Alessandro Emanuella

Partecipa alla seduta la Sig.ra **D'Alessandro Emanuella** Segretario Comunale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vason Sergio, nella sua qualità di Sindaco del Comune assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del punto in oggetto.

Scrutatori sono i sigg.ri: Lana Diego - Boin Giovanni - Negrisol Pierangela

Copia conforme all'originale.

Li, _____
IL RESP. DEL SERV. SEGRETARIA
Bertipaglia Catia

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 26/11/2013

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

Espresso ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D.L.gs 267 del 18.8.2000 e succ. mod. ed int.

POSITIVO

Li, 26/11/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to Quarantin Luigino

Oggetto: Imposta Municipale propria (IMU): integrazione delibera di C.C. n. 17 del 29/9/2013 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/09/2013 ad oggetto“ Imposta Municipale Propria” (cosiddetta I.M.U.) – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013.”

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 37 del 05.10.2012 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

Premesso che:

- l'art. art. 2- bis, comma 1, del decreto legge n. 102 del 31/8/2013, convertito con la legge n. 124 del 28/10/2013, prevede, in deroga a quanto sopra, che per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta comunale propria (IMU), i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale e che, in caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, la stessa agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e che ciascun comune definisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'agevolazione;
- con D.L. 102/2013, convertito nella L. n. 124/2013 il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 è stato ulteriormente differito al 30 novembre 2013;
- per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune, che deve avvenire entro il 9 dicembre 2013 e deve recare l'indicazione della data di pubblicazione;

Ritenuto:

- di recepire quanto previsto dall'art. 2 – bis, comma 1, del dl n. 102 del 31/08/2013 nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare subordinando l'applicazione dell'agevolazione come previsto dall'art. 10 del regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) modificato con la delibera di Consiglio Comunale n. 37 di questa stessa seduta;
- di integrare la deliberazione in oggetto in quanto a seguito della modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria cosiddetta IMU l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali e le detrazioni si applicano anche alle unità immobiliari e relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, il soggetto passivo dell'imposta deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 18.000,00 - redditi 2012. Si precisa inoltre che in caso di contitolarità, l'eventuale contitolare non deve essere l'utilizzatore dell'immobile. Per i fini di cui al comma 3, il soggetto passivo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Due Carrare, entro il 31/12/2013, una dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'ufficio stesso.

Considerato che alla data dell'attuale proposta l'imposta municipale propria sull'abitazione principale per l'anno 2013 -2° rata - è da versare, si propone di integrare la deliberazione di CC n. 17 del 23/09/2013 relativamente alle detrazioni con la seguente disposizione:

- incremento della detrazione di € 100, 00 per abitazione principale e pertinenze, relativa all'imposta municipale propria, per i soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore all' 80%, comunicando tale fattispecie all'ufficio tributi entro il 31/12/2013 con apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso.

Visto l'art. 13, comma 6 del D. L. 06/12/2011 n. 201;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 15/12/1997, n. 446 e s.m.i.;

Visti i pareri istruttori ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e succ. mod e int., inseriti nel presente deliberato;

Visto lo Statuto comunale;

Sentita la discussione aperta sull'argomento come riportata **nell'allegato A)** alla presente deliberazione;

Con voti:

Consiglieri presenti	n. 16
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Negrisola Pierangela, Rinuncini Massimo)

DELIBERA

1. di approvare tutto quanto esposto in premessa, da intendersi qui integralmente riportato;
2. di confermare con la presente deliberazione quanto già deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 23/09/2013 ad oggetto **"Imposta Municipale propria (IMU). - Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013;**
3. di integrare la precedente deliberazione con le disposizioni seguenti:
 - a) incremento della detrazione di € 100, 00 per abitazione principale e pertinenze, relativa all'imposta municipale propria, per i soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%, comunicando tale fattispecie all'ufficio tributi entro il 31/12/2013 con apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso;
 - b) che a seguito della modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria cosiddetta IMU l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali e le detrazioni si applicano anche alle unità immobiliari e relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, il soggetto passivo dell'imposta deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 18.000,00- redditi 2012. Si precisa inoltre che in caso di contitolarietà, l'eventuale contitolare non deve essere l'utilizzatore dell'immobile. Per i fini di cui al periodo precedente, il soggetto passivo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Due Carrare, entro il 31/12/2013, una dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'ufficio stesso.
4. di dare atto che di quanto deliberato si terrà conto ai fini degli equilibri di bilancio;
5. di dare atto che per effetto delle modifiche su approvate il dispositivo della delibera di CC. N. 17 del 23/09/2013 qui riformulato risulta essere il seguente:
 - I. di determinare per il 2013 confermando l'aliquota dell'anno 2012, per le motivazioni espresse in premessa, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria (IMU) nella misura di 0,91 punti percentuali da applicarsi agli immobili non soggetti ad aliquota ridotta** di cui ai punti seguenti;
 - II. di determinare per il 2013 confermando l'aliquota dell'anno 2012, **l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali da applicarsi all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale dal soggetto passivo e alle relative pertinenze, nella misura massima di un'unità**

pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

- III. di stabilire l'applicazione della detrazione sull'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze – rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale e, in caso di comproprietà tra soggetti passivi, in relazione alla quota per la quale la destinazione si verifica – nella seguente misura:
- **detrazione di 200,00 euro** dell'imposta dovuta sull'immobile destinato ad abitazione principale e relative pertinenze;
 - **per gli anni 2012-2013 una maggiorazione della suddetta detrazione pari a 50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore ai 26 anni**, dimorante abitualmente e residente nella stessa unità immobiliare, fino un limite massimo di 400,00 euro, al netto della detrazione di base;
 - **incremento della detrazione di € 100, 00** per abitazione principale e pertinenze, relativa all'imposta municipale propria, per i **soggetti passivi che abbiano all'interno del loro nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore al 80%**, comunicando tale fattispecie all'ufficio tributi entro il 31/12/2013 con apposito modulo predisposto dall'ufficio stesso;
- IV. di dare atto che ai sensi del vigente regolamento comunale sull'applicazione dell'IMU, l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali e le detrazioni si applicano anche alle seguenti unità immobiliari: adibite ad abitazione principale l'unità immobiliare possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo, inoltre si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o occupata a qualsiasi titolo;
- V. a seguito della modifica del regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria cosiddetta IMU l'aliquota ridotta nella misura di 0,55 punti percentuali e le detrazioni si applicano anche alle unità immobiliari e relative pertinenze escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per l'applicazione dell'agevolazione di cui al presente comma, il soggetto passivo dell'imposta deve avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 18.000,00- redditi 2012. Si precisa inoltre che in caso di contitolarietà, l'eventuale contitolare non deve essere l'utilizzatore dell'immobile. Per i fini di cui al periodo precedente, il soggetto passivo deve presentare, pena l'esclusione, all'Ufficio Tributi del Comune di Due Carrare, entro il 31/12/2013, una dichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti sulla base del modello predisposto dall'ufficio stesso;
- VI. di prendere atto che alla luce della vigente normativa si applica l'aliquota dello 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, il cui introito è totalmente a favore dello Stato;
- VII. di prendere atto che il D.L. n. 54 del 21/5/2013 ha disposto la sospensione del pagamento della prima rata dell'IMU per:
- l'abitazione principale e relativa pertinenza ad eccezione delle abitazioni principali di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli I.A.C.P. o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P. (A.T.E.R.);
 - i terreni agricoli ed i fabbricati strumentali. Ai fini del riconoscimento della ruralità per gli immobili strumentali, non rileva la categoria catastale dell'immobile, bensì la destinazione allo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 2135 del Codice Civile. Il requisito di ruralità deve risultare dagli atti catastali mediante una specifica annotazione;
 - l'art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012 (legge di stabilità 2013), ha apportato, per l'anno 2013, rilevanti novità alla disciplina dell'IMU, decorrenti dal 2013;

- è stata eliminata la quota statale del tributo, destinando l'intero gettito dell'imposta ai comuni, fatta eccezione per gli immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito ad aliquota standard dello 0,76%, mentre la differenza 0,15% rimane a beneficio del comune;
- per il versamento dell'IMU sono state previste due sole scadenze, 17 giugno (per l'acconto) e 16 dicembre (per il saldo);
- per i fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola, classificati nel gruppo catastale D, è riservato allo Stato il gettito nella misura dello 0,20%. Dal 1° gennaio 2013, il moltiplicatore per i fabbricati classificati nella categoria catastale D, ad eccezione dei D/5, è stato elevato a 65;

VIII. di confermare quanto deliberato in coerenza con le recenti disposizioni, rimanendo in attesa di delucidazioni ministeriali che chiariscano l'applicazione dell'imposta per il corrente anno in particolare per la rata di saldo 2013;

IX. di trasmettere la deliberazione del Consiglio Comunale al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 09/12/2013 come disposto dalle ultime normative in materia.

Successivamente con separata votazione chiusasi con il seguente risultato:

Consiglieri presenti	n. 16
Voti favorevoli	n. 10
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 6 (Crivellaro Giampietro, Rosina Andrea, Salvò Moreno, Moro Davide, Negrisola Pierangela, Rinuncini Massimo)

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Allegato A) verbale di discussione

Allegato A) alla Deliberazione di C.C. n. 38 del 26.11.2013.
Interventi registrati nel corso della discussione.

SINDACO. Argomento n. 9. Questa è un'integrazione praticamente alla delibera del 23 settembre. Quando si approva il bilancio, si formalizza il bilancio di previsione, voi sapete che si prende atto anche delle relative aliquote d'imposta. Il decreto legge n. 102 del 31 agosto, limitatamente alla seconda rata IMU, prevede che i Comuni ai fini dell'applicazione dell'imposta possono equiparare le unità immobiliari e le relative pertinenze all'abitazione principale. È un po' la continuazione del discorso di prima. Le premesse pronunciate nell'ordine del giorno precedente le consideriamo integranti a questo argomento.

Si rende, quindi, necessario confermare quanto deliberato con delibera n. 17 del 23 settembre con le seguenti integrazioni e particolarità. L'applicazione di un'ulteriore detrazione di euro 100,00 per soggetti che abbiano all'interno del proprio nucleo familiare un soggetto invalido con grado pari o superiore all'ottanta per cento. Tale situazione deve essere comunicata all'Ufficio Tributi entro il 31/12/2013.

Aliquota dello 0,55 e relative detrazioni alle unità immobiliari pertinenti, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado utilizzata come abitazione principale. In caso di più abitazioni, l'agevolazione riguarda una sola unità, inoltre il soggetto passivo dovrà avere un indicatore economico, cosiddetto ISEE, non superiore a 18 mila euro. La contitolarità non beneficia dell'agevolazione.

Le detrazioni quindi le riassumiamo così: euro 200,00 per abitazioni principali e relative pertinenze; euro 50,00 per ciascun figlio a carico non superiore anni ventisei; euro 100,00 di maggiore detrazione per soggetti passivi che abbiano nel proprio nucleo familiare un soggetto invalido con grado di invalidità pari o superiore all'ottanta per cento.

Con questa delibera vengono riconfermate tutte le aliquote IMU della delibera n. 17 del 23 settembre 2013. È superfluo dirlo, ma necessita dirlo, l'organo di revisione ha espresso parere favorevole.

Discussione generale

SINDACO. Io direi, se avete qualcosa, qualche indicazione o qualche chiarimento qui, altrimenti passiamo ai voti.

CONSIGLIERE CRIVELLARO. Volevo fare una domanda. Visto il particolare momento economico delle aziende, visto che si sta intervenendo in maniera più o meno marginale per ridurre qualche lira e lasciarle in tasca ai cittadini, chiedo a non so chi può rispondere, il Sindaco o la signora Martinello, tributi, se c'è qualche possibilità di ridurre magari a qualche attività che è in crisi, in quanto il capannone secondo me è strumentale, non è una cosa che uno ci vive, è una cosa che serve per lavorare.

Quindi a parte le leggi statali che impongono certi tributi, in questo momento ci sono diverse aziende che hanno difficoltà grosse, che però non vengono neanche evidenziate o messe all'ordine del giorno. Semplicemente solo capire se ci fosse magari la possibilità di inserire dentro a questo strumento anche qualche agevolazione, per evitare magari qualche situazione di crisi ulteriore. Grazie.

SINDACO. Chiedo alla signora se c'è qualche possibilità di valutazione di queste situazioni, perché poi si deve capire l'azienda in difficoltà che dichiarazione deve presentare, che controlli fare, eccetera.

MARTINELLO. Io al momento con la normativa che c'è, non mi sento di dare nessun parere, né di proporre nessun tipo di agevolazione purtroppo al momento. Anche perché c'è da dire

che gran parte delle attività hanno i fabbricati accatastati in categoria D e pertanto l'aliquota del 7,6% va versata totalmente allo Stato, non va versata al Comune. Pertanto attenzione a fare anche agevolazioni particolari di adeguamento su una parte tributaria che va allo Stato.

Come aliquota non sono previste detrazioni, perché non sono previste detrazioni per attività commerciali, si può solamente modificare l'aliquota, però attenzione che il 7,6 quest'anno va totalmente versato allo Stato, pertanto c'è solamente la differenza dal 7,6 al 9,1. Quella differenza li va versata al Comune e basta.

SINDACO. Magari ci possiamo impegnare a prendere in considerazione la richiesta di Crivellaro e verificare se esiste una qualche...

MARTINELLO. Diciamo per l'anno prossimo, però, perché per quest'anno se non prorogano il bilancio al 31 dicembre, non c'è margine come date.

SINDACO. Va bene.

CONSIGLIERE CRIVELLARO. Posso spendere ancora una parola, visto che ho sentito anche un attimo di condivisione? È anche un segno di rispetto, in quanto le categorie economiche non sono tutte uguali, sappiamo che una pertinenza agricola ha un'aliquota, una pertinenza industriale o artigianale ne ha un'altra. Questo mi sembra non equo nei confronti di uno che lavora.

MARTINELLO. Diciamo che comunque l'aliquota dei fabbricati strumentali all'attività agricola è fissata dallo Stato e va versata allo Stato o va in esenzione quest'anno, non possiamo modificarla. Il 7,6% dei fabbricati D allo Stato non possiamo modificarlo.

SINDACO. Grazie signora.

Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione, votiamo l'argomento n. 9: "Imposta municipale propria (IMU): integrazione delibera di C.C. n. 17 del 23/09/2013 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2013".

(Segue la votazione)

Comunico l'esito della votazione:

Favorevoli	10
Astenuti	06

(Il Consiglio approva a maggioranza)

CONSIGLIERE ROSINA. Il nostro voto di astensione viene motivato non per quanto riguarda l'impianto già esistente, ma esclusivamente per la parte novellata. Non quindi per l'impianto normativo delle esenzioni già adottate.

SINDACO. Dobbiamo votare l'immediata esecutività.

(Segue la votazione)

Comunico l'esito della votazione:

Favorevoli	10
Astenuti	06

(Il Consiglio approva a maggioranza)